



**REPUBBLICA ITALIANA**  
**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**  
**TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE**

Il Giudice Unico del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere in funzione di giudice del lavoro dott.ssa Rosa Capasso, all'udienza cartolare del 8 luglio 2020 ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

Nella causa iscritta al n. 5745/2014 R.G. Lavoro

**T R A**

**[REDACTED]**, rappresentato e difeso dall'avv. Raffaele Ferrara, come in atti  
*ricorrente*

**E**

**MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA**, in persona del Ministro p.t., nonché Istituto Tecnico Statale "Michelangelo Buonarroti", in persona del l.r.p.t., rappresentati e difesi *ex lege* dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli

*resistente*

**MOTIVI DELLA DECISIONE**

Con ricorso ritualmente notificato parte ricorrente in epigrafe esponeva:

- a) di essere dipendente della amministrazione convenuta con qualifica di docente di inglese presso l'Istituto Tecnico Statale "Michelangelo Buonarroti" di Caserta;
- b) di essere stata illegittimamente destinataria del provvedimento disciplinare del 07.06.2013, di sospensione dal servizio e dalla retribuzione di 5 giorni;
- c) che il procedimento era a vario titolo viziato, oltre che infondato nel merito.

Tanto premesso, adiva l'intestato Tribunale chiedendo "*Accertarsi e dichiararsi la illegittimità della sanzione disciplinare del 07.06.2013...condannarsi l'Istituto...a revocare la sanzione disciplinare del 07.06.13 e di conseguenza condannarsi lo stesso, in personale del Dirigente Scolastico, a corrispondere alla ricorrente la retribuzione pari a 5 gg. di sospensione dal servizio, oltre svalutazione e interessi come per legge*".

Si costituiva l'Istituto convenuto che eccepiva il proprio difetto di legittimazione passiva.

Si costituiva il Miur, a seguito di chiamata in causa ad ordine del precedente istruttore, il quale resisteva alla domanda chiedendone il rigetto perché infondata in fatto ed in diritto.

La causa perveniva innanzi a questo giudicante, in servizio presso la sezione lavoro del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere in forza del decreto presidenziale del 05.04.2019, per la prima volta, all'udienza del 10.04.2019 ed è decisa, all'esito dell'odierna udienza, celebrata, in considerazione della situazione di emergenza



sanitaria che sta interessando il paese, ai sensi dell'art. 83 comma 7 lett. h) D.L. n. 18/2020, mediante pubblicazione della sentenza completa delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.

Preliminarmente è doveroso operare una premessa di carattere procedurale. L'art. 83 comma 7 lett. h) D.L. n. 18/2020 ha, infatti, introdotto in relazione al presente periodo la possibilità di celebrare le *"udienze civili che non richiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori delle parti mediante lo scambio e il deposito in telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, e la successiva adozione fuori udienza del provvedimento del giudice"*.

La norma risulta applicabile al caso di specie, considerato anche che il procedimento era in fase di discussione finale e non richiedeva, pertanto, la presenza di soggetti diversi dai difensori delle parti.

La discussione è avvenuta, in occasione dell'odierna udienza, mediante lo scambio e il deposito di note scritte, in conformità al dettato normativo, consultabili dal fascicolo telematico ed in relazione alle quali nessuna parte ha sollevato questioni.

Del resto, il verbo *"scambiare"*, in senso transitivo pronominale, significa *"indirizzarsi reciprocamente"*, operazione che, nella fattispecie, è avvenuta proprio attraverso il deposito nel fascicolo telematico, fruibile da tutte le parti del procedimento, delle note di trattazione scritta.

La domanda di impugnazione della sanzione disciplinare è fondata e va accolta.

Preliminarmente va rilevato che non vi è contestazione in merito ai fatti così come rappresentati dalla ricorrente e accertati con procedimento penale, conclusosi con archiviazione, per il reato di violenza privata di cui all'art. 610 c.p..

Alla ricorrente è stato contestato: di essere intervenuta sul vestiario dell'alunno, invadendone la sfera privata, mediante un comportamento improprio ed ultroneo; di non aver espresso la portata educativa della questione, limitandosi a chiedere all'alunno di cambiare la maglietta, che riteneva esprimesse un messaggio osceno, senza fornire all'interessato e alla classe le spiegazioni politiche, sociali o di buon costume da correggere, nel fatto riscontrato; di aver sollecitato un intervento della famiglia con una telefonata, durante la normale lezione, per fatti non riconducibili a ragioni di emergenza, sicurezza o eccezionali.

L'ente resistente ha ritenuto questo comportamento contrario ai doveri di responsabilità e correttezza inerenti alla funzione docente, di cui all'art. 494 comma a) D. Lgs. 297/1994, poiché *"non conforme alle responsabilità, ai doveri e alla correttezza inerenti alla funzione"*.

La vicenda trae origine dalla comunicazione pervenuta all'istituto scolastico dal padre dell'allievo, che ha lamentato un comportamento della ricorrente nei confronti del figlio caratterizzato da intolleranza nell'espressione di idee diverse.

Si rende pertanto necessario brevemente ripercorrere i fatti di cui è causa.

La docente il giorno 9 maggio, entrata in classe era stata colpita dalla maglia indossata dall'alunno [REDACTED] raffigurante un noto politico, con le mani sollevate sulla testa a formare un triangolo e la scritta *"i'am the illuminated"*, e, ritenuto tale



abbigliamento non consono all'ambiente scolastico, per ragioni di decoro, invitava l'alunno a chiamare i propri genitori per farsi portare una maglia di ricambio. Chiedeva pertanto all'alunno di dargli il numero della madre e dopo un breve colloquio con la stessa, passava il telefono al [REDACTED] che veniva invitato dalla madre a rigirarsi la maglietta, senza che vi fosse alcun tipo di imposizione da parte sua a riguardo. A questo punto, rientrati in classe, iniziava la lezione normalmente.

Occorre a questo punto valutare se il comportamento tenuto dalla ricorrente, nei termini accertati in sede giudiziale, costituiscono una violazione delle regole di comportamento sanzionate dalla norma richiamata. L'art. 494 lettera a) D. Lgs. 297/1994 stabilisce infatti che *"La sospensione dall'insegnamento o dall'ufficio fino a un mese viene inflitta: a) per atti non conformi alle responsabilità, ai doveri e alla correttezza inerenti alla funzione o per gravi negligenze in servizio..."*.

A questo proposito, il MIUR non contesta il dovere della ricorrente di intervenire con l'alunno per censurare il comportamento, quanto le modalità con cui questo intervento è stato attuato.

Si ritiene tuttavia che le stesse argomentazioni del MIUR mettano in evidenza che la reazione della ricorrente, sia pure esorbitante le modalità di normale gestione del conflitto che può generarsi nel rapporto con gli allievi, non abbia leso quei doveri di responsabilità, quei doveri di correttezza inerenti alla funzione e non sia consistita in una grave negligenza, legittimante l'applicazione della sanzione della sospensione.

A questo proposito, per comprendere la scala di valori cui questa sanzione si riferisce, va tenuto conto che la norma ha riguardo a comportamenti di particolare disvalore, come la rivelazione del segreto d'ufficio o l'omissione di atti dovuti in forza dei doveri di vigilanza, mentre le mancanze non gravi riguardanti i doveri inerenti alla funzione docente o i doveri di ufficio vengono sanzionate dall'art. 493 dello stesso testo normativo con la sanzione della censura.

Ora, dalle argomentazioni svolte dal MIUR nella memoria di costituzione, risulta che si è inteso sanzionare proprio una mancanza inerente alla funzione docente, con particolare riferimento alla mancata adozione di buone prassi nella gestione dei conflitti con gli allievi e alla funzione educatrice che si accompagna a quella più tradizionale di tecnico della disciplina di insegnamento.

Il Ministero convenuto, invero, espressamente esclude la sussistenza di dolo e malafede nel comportamento della docente, contestandole unicamente di non aver espresso la portata educativa del suo intervento con la classe, di aver sollecitato un intervento della famiglia al di fuori delle ipotesi espressamente previste.

In sostanza, ciò che viene contestato alla ricorrente è proprio una mancanza dei doveri inerenti alla funzione docente, intesa in questa ampia accezione, comprendente cioè le competenze tecniche e quelle relazionali e educative, che viene sanzionata con la censura dall'art. 493.

In questo senso, la minore gravità dell'episodio accertato rispetto alla previsione dell'art. 494 emerge dalla modesta durata nel tempo del fatto, e dall'assenza di quei profili di violenza sulla persona, come abbondantemente argomentato dalla richiesta



del P.M. procedente di archiviazione per il reato di violenza privata (cfr. produzione parte ricorrente).

Le considerazioni che precedono portano quindi ad accogliere il motivo di impugnazione della sanzione incentrato sul difetto di proporzionalità tra l'illecito accertato e la sanzione concretamente applicata.

Di conseguenza, va accolta la domanda di impugnazione della sanzione, da ritenersi illegittima, e quella di condanna del MIUR alla restituzione della somma trattenuta in applicazione della sanzione, maggiorata degli interessi di legge dalla data della trattenuta al saldo.

Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.

#### **P.Q.M.**

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:

- 1) accoglie la domanda e per l'effetto dichiara l'illegittimità della sanzione disciplinare impugnata e condanna il Ministero resistente al pagamento delle somme trattenute per effetto dell'applicazione della sanzione, oltre agli interessi di legge dalla data della trattenuta al saldo;
- 2) condanna il Ministero convenuto a rifondere le spese di lite, che liquida in complessivi € 1.500,00, oltre spese generali al 15%, oltre IVA e CPA come per legge, con attribuzione.

Santa Maria Capua Vetere, 8 luglio 2020

Il Giudice del Lavoro  
*dott.ssa Rosa Capasso*

